PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 1984 E NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Art. 3

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e' differito al 30 aprile 1984.

Versione in vigore dal 24 marzo 1984, non più in vigore dal 10 agosto 1984 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-fino-al-30-aprile/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it